



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: D.lgs n. 99/04: Linee di indirizzo e criteri generali di riferimento per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Sviluppo e Gestione delle Attività Agricole e Rurali dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, del dirigente del Servizio Sviluppo e Gestione delle Attività Agricole e Rurali e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Sviluppo Economico;

VISTO l'articolo 25 dello statuto della regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

D E L I B E R A

Di definire le linee di indirizzo ed i criteri generali per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), di cui al D.lgs n. 99/04, in conformità a quanto previsto al riguardo dal citato Decreto Legislativo n. 99/ del 29 marzo 2004, secondo quanto indicato nel documento allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

di delegare al dirigente del servizio sviluppo e gestione attività agricole e rurali l'adozione di atti e l'attuazione di quant'altro necessario a dare piena attuazione alla presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dr. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dr. Vito D'Ambrosio)

Per verifica e controfirma
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SVILUPPO ECONOMICO
(Dr. Fabrizio Costa)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Decreto legislativo 29 marzo 2004 n.99 . Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n.38.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n.131 ex Legge 36/77. Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/1986.

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.380 ex Legge 10/77. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, Supplemento Ordinario

Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", Pubblicato sulla G.U. n.137/2001 – Supplemento Ordinario n.149

Regolamento CE 1257/99, CONSLEG:1999R1257-28/10/2003;

L.R. n. 24/98, relativa al trasferimento delle competenze in materia di agricoltura alle Province ed agli Enti Locali;

L.R. n. 26/04, che modifica ed integra la citata L.R. n. 24/98.

Motivazioni ed esito dell'istruttoria

Con il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee) della legge 7 marzo 2003, n. 38, sono state introdotte dallo Stato una serie di importanti novità giuridiche ed amministrative per il settore agricolo e per i soggetti che in esso operano, destinate ad innovare profondamente il concetto di impresa e di attività agricola.

Tali modifiche intervengono dopo la nuova definizione dell’articolo 2135 del codice civile operata dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 che aveva ampliato le attività dirette e quelle connesse che possono essere svolte dall’imprenditore agricolo. In particolare al Capo I Soggetti ed attività, e al Capo II Integrità aziendale sono state varate nuove importanti disposizioni sulle figure soggettive in agricoltura, con riguardo soprattutto alla innovativa figura di Imprenditorie agricolo Professionale, all’estensione di detta qualifica alle società, all’applicazione anche a tali soggetti delle agevolazioni fiscali in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla vigente normativa, di attività agromeccanica, nonché l’individuazione di talune azioni in materia di integrità aziendale.

Per queste attività il Decreto Legislativo 99/2004 affida alle Regioni l’accertamento e la certificazione del possesso dei requisiti per accedere alle provvidenze previste in materia di agevolazioni fiscali e previdenziali dalla normativa statale, mediante procedimenti che si intendono



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

disciplinare con il presente provvedimento, stabilendo altresì i termini temporali di definizione dei procedimenti ai sensi della legge 241/1990, individuando le strutture preposte a tale compito e alle quali il cittadino-utente potrà rivolgersi in relazione alla ubicazione territoriale dell'impresa.

In forza di quanto stabilito quindi dal citato D.Lgs 99/2004 nel documento allegato al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, sono stabilite le linee di indirizzo ed i criteri generali a cui debbono riferirsi le Amministrazioni Comunali per procedere al riconoscimento della qualifica professionale di cui trattasi. Ciò in considerazione del fatto che la L.R. n. 24/98, ratificata al riguardo dalla recente L.R. n. 26/04 attribuisce tale competenza, appunto ai Comuni.

Proposta

Per quanto sopra si propone alla Giunta Regionale di adottare una delibera avente ad oggetto: "D.Lgs n. 99/04: Linee di indirizzo e criteri generali di riferimento per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dr. Giandiego Drago)

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E GESTIONE DELLE ATTIVITA'
AGRICOLE E RURALI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione. Si attesta, inoltre, che il presente atto non determina impegni di spesa a carico del Bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(D.ssa Graziella Gattafoni)

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del Dirigente del Servizio Sviluppo e Gestione delle Attività Agricole e Rurali in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dr. Fabrizio Costa)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione si compone di n. _____ pagine, di cui n. _____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dr. Bruno Brandoni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato DGR n.del.....

**LINEE DI INDIRIZZO E CRITERI DI RIFERIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP)**

DI CUI AL D.LGS 29 MARZO 2004 N. 99.

**COMPETENZA ATTRIBUITA AI COMUNI DALLA L.R. N. 24 DEL 27/7/98, COSI' COME
MODIFICATA DALLA L.R. N. 26 DEL 4/12/04.**

Il decreto legislativo n. 99/2004 definisce la nuova figura dell' "imprenditore agricolo professionale " (IAP)" abrogando l'articolo 12 della legge 9 maggio 1975 n. 153 che aveva delineato, nella previgente normativa nazionale, la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale (IATP) al quale venivano riconosciute alcune agevolazioni di tipo fiscale ed autorizzatorio.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs 99/2004 si rende necessario fornire un quadro interpretativo generale, anche al fine di uniformare l'applicazione della nuova norma e la procedura amministrativa su tutto il territorio regionale.

DEFINIZIONI.

1) L'imprenditore agricolo

Si ritiene utile, in premessa, richiamare la definizione vigente di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del c.c., e delle attività che devono essere considerate agricole.

L'articolo 2135 del codice civile, aggiornato dall'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, definisce " imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse ".

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento degli animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Si considerano "connesse" alle precedenti le attività, svolte dallo stesso imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali; vi rientrano, inoltre, le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale nonché le attività di ricezione ed ospitalità.

Tra quest'ultime rientrano le attività agrituristiche che, come precisato dall'art. 3 del medesimo dlgs n. 228/2001, comprendono, ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, l'organizzazione delle attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio nonché alla degustazione dei prodotti aziendali, ivi compresa la mescita del vino.

Come accennato, le attività di manipolazione, trasformazione, valorizzazione e vendita possono avere ad oggetto anche prodotti acquistati da terzi, purché i prodotti aziendali risultino prevalenti rispetto a quest'ultimi. Al riguardo, si evidenzia che, al fine di verificare la prevalenza, è necessario confrontare i beni ottenuti dall'attività agricola principale e i prodotti acquistati da terzi, utilizzando il parametro della quantità per i beni tra loro omogenei ed il parametro del valore nel caso di acquisto di prodotti diversi, fermo restando che i prodotti acquistati devono comunque essere prodotti agricoli (ad esempio, uva per la produzione del vino).

Infine sono ricondotte all'area dell'impresa agricola le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, a condizione che la maggior parte delle attrezzature impiegate per le prestazioni di servizi siano anche utilizzate normalmente nell'azienda agricola.

1.1) Attività agricole per connessione

Con la presente disposizione quindi si definiscono agricole anche quelle attività connesse definite dall'art. 2135 del c.c. come modificato dal dlgs 228/2001, purché esercitate alle condizioni previste sopra riportate, ancorché il prelievo fiscale venga esercitato in una forma (assimilabile a quella commerciale) diversa da quella riservato alle attività agricole cosiddette tradizionali. Il presente atto intende quindi dare piena applicazione al riconoscimento civilistico operato dal dlgs 228/2001.

In particolare, si evidenziano tra le attività che debbono considerarsi agricole per connessione, per l'importanza che rivestono, senza la pretesa, però, di formulare un elenco esaustivo:

- l'**agriturismo**, esercitato da imprenditori regolarmente iscritti all'EROA;
- l'**attività agromeccanica**, qualora svolta mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata;
- la **vendita diretta dei prodotti aziendali**.

Ne consegue, per le finalità applicative appresso descritte, che il reddito percepito ed il tempo di lavoro svolto nelle attività di cui sopra, in particolare, e di tutte le attività "connesse" sono da considerarsi di natura agricola.

2) L'imprenditore agricolo professionale (IAP)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Si definisce “imprenditore agricolo professionale” (IAP) ai sensi dell’art.1 del dlgs 99/2004, colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’art. 5 del Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, come modificato dal dlgs 228/2001, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.

Nel caso in cui l'imprenditore operi nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del predetto Reg. CE n. 1257/99 i requisiti sopra richiamati sono ridotti dal 50% al 25%.

Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.

Sono considerate imprenditori agricoli professionali anche le società di persone, cooperative e di capitali **qualora abbiano quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile** e siano rispettivamente in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) **Società di persone (s.s., s.n.c.):** qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di IAP; nel caso di società in accomandita (**s.a.s.**) la qualifica deve essere posseduta da almeno un socio accomandatario.
- 2) **Società cooperative,** comprese quelle di conduzione di aziende agricole: qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di IAP.
- 3) **Società di capitali (s.r.l., s.p.a., s.a.a.):** qualora almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di IAP.

La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere, ai sensi dell'art. 2 del dlgs 99/2002, l'indicazione di società agricola.

Le società costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale l'indicazione di «società agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette società, ai sensi dello stesso art. 2 del dlgs. 99/2002, sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della nuova ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari.

Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale s'intende riferito alla figura dello IAP. Pertanto le agevolazioni fiscali o di altra natura, già previste per lo IATP, sono riconosciute agli imprenditori agricoli, siano essi persone fisiche o giuridiche, che possiedano la qualifica di IAP.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3) Giovane imprenditore agricolo professionale

Si intende per giovane imprenditore agricolo professionale quell'imprenditore che:

1. al momento della presentazione della domanda, ha una età inferiore a 40 anni;
2. si impegna a costituire una valida azienda agricola, a condurla per almeno 5 anni ed a conseguire, entro tre anni, la qualifica di IAP.

Al giovane IAP viene rilasciato, quando ne sussistono le condizioni, un attestato provvisorio di "imprenditore agricolo professionale" che, nel periodo di validità e salvo conferma, è equiparato a tutti gli effetti di legge al certificato definitivo.

DISPOSIZIONI APPLICATIVE

A) Riconoscimento della qualifica di IAP alle persone fisiche

E' imprenditore agricolo professionale colui il quale possiede contestualmente i seguenti requisiti:

1. **ricava dall'attività agricola almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro;**
2. **dedica all'attività agricola almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo;**
3. **possiede adeguate competenze e conoscenze professionali.**

Le percentuali di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono **ridotte al 25%** nel caso in cui almeno il 50% della superficie aziendale e la sede legale o la sede operativa dell'impresa agricola ricadano nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999. Per quanto concerne la sede legale o la sede operativa la condizione si intende verificata anche quando queste ricadono nel territorio amministrativo di uno dei comuni delimitati dall'art. 3, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 268/75/CEE e riportati all'allegato n.3 del PSR Marche 2000-2006 (BUR N.146, suppl. n. 38 del 20/12/01).

1.A1 - Calcolo del requisito del reddito

Bisogna determinare il rapporto tra due grandezze:

- reddito da lavoro ricavato dall'attività agricola svolta dal richiedente (*rla*).
- reddito globale da lavoro del richiedente (*rgl*).

Il *rla* è il risultato di tutti i redditi che provengono all'imprenditore, sia come ditta individuale che come socio di società agricola, dall'esercizio delle attività definite agricole ai sensi della presente disposizione.

I redditi ammissibili sono unicamente quelli derivanti dalla prestazione di lavoro manuale e/o intellettuale mentre è invece esclusa la retribuzione dei capitali apportati. Nel caso dei redditi di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

partecipazione a società agricole di persone, che non presentano il bilancio, si deve conteggiare l'intero reddito dichiarato, secondo la quota di partecipazione.

I redditi delle attività per le quali l'imponibile fiscale è calcolato sulla base dei redditi catastali (tipicamente la coltivazione di prodotti agricoli) vanno quantificati sulla base di un conto economico aziendale che viene redatto dal richiedente o da un suo tecnico di fiducia.

Per i redditi da lavoro agricolo provenienti da tutte quelle altre attività per le quali l'imponibile fiscale è invece determinato sulla base di un bilancio, come ad esempio l'agriturismo o la partecipazione in alcune società agricole, si prende a riferimento detto imponibile fiscale come risulta dalla documentazione ufficiale prodotta.

Il **conto economico** aziendale può essere redatto sulla base dei redditi da lavoro standard, come da DDS / SAR n. 252 del 7 giugno 2004 ed eventuali aggiornamenti, oppure in forma analitica.

In questo secondo caso si ricorda che è necessario riportare tra le voci della contabilità anche le anticipazioni colturali e gli inventari iniziali e finali delle scorte e del bestiame.

Il conto economico prende a riferimento l'anno solare.

I premi comunitari percepiti a titolo di integrazione al reddito (premi PAC) si computano nell'attivo del **rla**.

Il conto economico e/o i bilanci, relativi alle attività agricole svolte, devono in tutti i casi essere accompagnati da:

- un **quadro riepilogativo** che evidenzia tutte le voci che concorrono alla formazione del reddito da lavoro agricolo;
- una **relazione aziendale** che descriva in modo conciso i dati anagrafici e fiscali dell'imprenditore, e le informazioni sull'impresa, come l'ordinamento colturale, la dotazione e lo stato delle strutture aziendali, il tipo di meccanizzazione presente, il capitale bestiame, la forza lavoro impiegata, il ricorso a prestazioni di terzi.

Il **rgl** (reddito globale da lavoro) è il risultato della somma dei seguenti redditi:

redditi da lavoro dipendente (art. 46-48 d.p.r. 917/86) - riferimento mod. UNICO persone fisiche, quadro RC (con l'esclusione dei redditi da pensione e degli assegni ad esse equiparati e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

redditi da lavoro autonomo (art.49-50 d.p.r. 917/86) - riferimento mod. UNICO persone fisiche, quadro RE;

redditi di impresa (art.51 e segg. d.p.r. 917/86) - riferimento mod. UNICO persone fisiche, quadri RF e RG;

redditi diversi (art.81-85 d.p.r. 917/86) riferimento mod. UNICO persone fisiche, quadro RL.

redditi prodotti dall'attività agricola (vedere la grandezza come sopra determinata)

i redditi sopraindicati vanno inoltre conteggiati, se provenienti da attività lavorativa, anche quando sono espressi come redditi di partecipazione, indicati sul mod. UNICO al quadro RH.

Dopo aver determinato le due grandezze *rla* e *rgl* si verifica se il loro rapporto, in percentuale, rientra nei valori di ammissibilità fissati.

2.A2 - Calcolo del requisito del tempo

Il tempo di lavoro annuo massimo ammissibile, riferito al complesso delle attività che ciascun soggetto può svolgere, è di **2.000** ore/anno.

Per il conteggio delle ore lavorative dedicate all'attività agricola si prende a riferimento la tabella riportata sull'allegato 1 della DGR n. 2993/01 (BURM del 20/12/01). I valori desumibili dalla tabella possono essere aggiornati e/o integrati dall'Amministrazione regionale anche in funzione dell'evoluzione delle tecnologie e della meccanizzazione. Viene inoltre prevista, per il richiedente, la possibilità di presentare per casi specifici un'analisi dell'impiego di manodopera, redatta da un tecnico competente in discipline agrarie.

Attribuzione delle ore lavoro all'imprenditore.

Le ore di lavoro dichiarate dall'imprenditore e relative alla **direzione aziendale**, sono riconoscibili nei limiti fissati dalla citata DGR n. 2993/01.

Le ore dichiarate, relative al **lavoro manuale**, sono riconoscibili nei limiti fissati dallo stesso decreto ed alle seguenti condizioni:

per intero, se si tratta di coltivatore diretto iscritto INPS o di soggetto iscritto ad altra gestione previdenziale;

per intero se si tratta di soggetto non iscritto ad alcuna gestione previdenziale, ed a condizione che il fabbisogno aziendale non ecceda le 676 ore annue (gg. 104 x 6,5 ore/giorno);

nessuna, nel caso in cui il richiedente non aderisce ad alcuna gestione previdenziale e non ha assolto l'obbligo di iscrizione INPS (previsto per lavoratori che operano in aziende richiedenti un fabbisogno di manodopera eccedente le 676 ore annue).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Relativamente alle ore di lavoro extragricolo, si rileva che:

- il lavoratore dipendente a tempo pieno, o il cui contratto di lavoro preveda comunque più di 1.000 ore annue, non può mai acquisire il requisito;
- nel caso di rapporti di lavoro dipendente part-time la quantificazione delle ore prestate nell'anno dovrà fare riferimento alla dichiarazione resa dal datore di lavoro ai fini previdenziali;
- nel caso di lavoro autonomo lo stesso richiedente autocertificherà la quantità di lavoro svolto. Il funzionario istruttore ha comunque la facoltà di interloquire sulla congruità della dichiarazione resa, con riferimento al reddito prodotto e ad ogni parametrizzazione ufficiale presente presso gli albi professionali e/o presso il Ministero delle Finanze.

3.A3 - Valutazione del requisito della professionalità

Si riconosce il possesso delle conoscenze e della competenza professionale necessarie alla conduzione dell'impresa agricola, come disciplinato nel PSR Marche, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) 1257/99 ed integrato dal presente atto, nei seguenti casi:

1. quando l'imprenditore ha condotto un'azienda agricola, in qualità di titolare o contitolare, per almeno due anni interi;
2. quando l'imprenditore possiede un diploma di laurea o di scuola media superiore a indirizzo agrario o diploma assimilabile, ovvero un titolo conseguito presso istituti professionali di Stato per l'agricoltura o ad essi parificati;
3. quando l'imprenditore ha lavorato per almeno tre anni come coadiuvante o operaio agricolo a tempo pieno (almeno 104 giornate lavorative annue pari a 156 giornate contributive, L.608/96), ovvero per anni due ed ha contestualmente frequentato uno o più corsi di formazione professionale in materia agricola di almeno 150 ore complessive. Le qualifiche di coadiuvante ed operaio devono risultare dagli elenchi INPS.

1. - A4 - ULTERIORI REQUISITI

L'esercizio effettivo e continuativo dell'attività imprenditoriale è condizione imprescindibile per il riconoscimento della qualifica, ancorché l'accertamento dei requisiti viene effettuato sul bilancio aziendale dell'anno precedente.

Il richiedente quindi al momento della presentazione della domanda deve essere in possesso di una regolare **posizione IVA**, dell'**iscrizione** al **Registro imprese della Camera di Commercio** e deve **dichiarare di condurre attualmente un'azienda agricola in qualità di titolare o contitolare.**

La condizione di titolarità dell'imprenditore comporta che il collaboratore familiare, anche se iscritto all'INPS in qualità di coadiuvante, non può essere riconosciuto quale IAP per l'attività svolta nella medesima azienda, salvo le condizioni che ricorrono per l'impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile, come appresso descritto.

B) Riconoscimento della qualifica di IAP al giovane imprenditore

Al giovane imprenditore, come sopra definito, si rilascia un attestato provvisorio di "imprenditore agricolo professionale" sulla base dell'impegno a formare ed a condurre per almeno cinque anni un'azienda economicamente valida, ad aprire la posizione IVA non oltre 90 giorni dal rilascio



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dell'attestato provvisorio ed a conseguire il requisito di IAP entro tre anni, a far conto dalla medesima data di rilascio dell'attestato.

Rientra nella medesima casistica di giovane imprenditore anche il giovane che già possiede o ha in godimento un'azienda e che, possedendo il requisito dell'età, assume il medesimo impegno.

Ai fini della presente disposizione si intende per **azienda economicamente valida** quella che è in grado di produrre, sulla base di un bilancio di previsione calcolato ai prezzi correnti, un reddito netto aziendale soglia pari al 40% del Reddito medio da lavoro extragricolo (fissato annualmente dall'ISTAT) e che richiede un impiego di lavoro dell'imprenditore pari ad almeno 1.000 ore annue.

Il limite soglia viene ridotto al 20% del Reddito medio da lavoro extragricolo per le aziende ricadenti nelle zone montane e svantaggiate, come individuate al punto A) del presente atto. In questo secondo caso resta però invariato il limite di 1.000 ore annue di impiego di lavoro.

Il giovane imprenditore è tenuto:

- ad aprire, entro 90 giorni dal rilascio dell'attestato provvisorio, una regolare posizione IVA e ad iscriversi nel registro imprese della CCIAA;
- a produrre al comune competente, entro e non oltre il terzo anno dal rilascio dell'attestato provvisorio, la documentazione atta a dimostrare il conseguimento definitivo dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di IAP. Si evidenzia che tale impegno è totalmente a suo carico e va assolto, pena la decadenza dei benefici acquisiti in virtù dell'attestato provvisorio, senza che vi sia alcuna formale richiesta o sollecito da parte dell'Ente competente;
- a condurre l'azienda formata per almeno cinque anni.

L'attestato provvisorio è equiparato al requisito di IAP per tutti gli effetti previsti dalla normativa vigente, salvo conferma entro il termine previsto.

C) Riconoscimento della qualifica di IAP ai coadiuvanti delle imprese familiari di cui all'art. 230 bis del c.c.

Il caso in esame si riferisce alle imprese agricole intestate ad una persona fisica nella quale collaborano i familiari iscritti quali unità attive presso l'INPS. Siamo cioè in presenza di una ditta individuale nella quale i collaboratori non hanno una posizione autonoma nel registro imprese.

Il riconoscimento della qualifica è ammesso limitatamente al possesso di tutti i requisiti previsti dal codice civile e cioè:

che il collaboratore familiare sia un coniuge, un parente entro il terzo grado, un affine entro il secondo;

che sia convivente con l'imprenditore o residente nel centro aziendale;

che presti attività continuativa e prevalente nell'azienda;

che la costituzione dell'impresa familiare, con l'indicazione analitica dei singoli componenti, risulti da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata, antecedenti alla domanda di riconoscimento del requisito;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

che ciascun familiare collaboratore abbia imputato nella propria dichiarazione annuale, presentata ai fini fiscali, la quota di reddito che gli compete per la parte di lavoro prestata e comunque per una partecipazione complessiva non superiore al 49% del reddito totale dell'azienda;

che la imputazione sopra citata trovi riscontro esatto nella dichiarazione annuale presentata dal titolare della ditta familiare.

Le disposizioni del presente punto C) sono emanate al fine di dare attuazione sul piano amministrativo alle indicazioni previste dal codice civile, ma al contempo si ritiene che, considerata l'evoluzione legislativa sul riconoscimento dello IAP, la società di persone la forma giuridica preferibile.

D) Riconoscimento della qualifica di IAP alle persone giuridiche (società)

Sono riconosciute imprenditore agricolo professionale le società che possiedono contestualmente i seguenti requisiti:

1. hanno per oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c.;
2. riportano l'indicazione "società agricola" nella denominazione o ragione sociale;
3. possiedono i requisiti personali di IAP del socio o dei soci, del socio accomandatario o dell'amministratore secondo la casistica indicata al precedente punto 2).

D1) esercizio esclusivo.

L'esercizio esclusivo è definito da tutte le attività, principali ed agricole per connessione, di cui all'art. 2135 c.c., come modificato dal dlgs 228/01.

A titolo esemplificativo non sono ritenute ammissibili:

la concessione di fideiussioni e garanzie a favore di terzi, sono comunque ammesse le garanzie a favore di società agricole di cui si possiedono quote di partecipazione;

Sono invece ammesse:

tutte le operazioni di natura creditizia volte al finanziamento dell'azienda, tra di esse rientra la raccolta di risparmio sociale delle cooperative;

D2) indicazione di " società agricola " nella denominazione o ragione sociale .

E' un adempimento formale obbligatorio ai fini del riconoscimento di IAP alle società agricole.

D3) requisiti soggettivi

Il dlgs. 99/04, al fine del riconoscimento della qualifica alla società, prevede che una o più figure di soci o di organi della società (amministratore) siano in possesso del requisito personale di IAP, secondo lo schema sotto riportato:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

| | | deve possedere la qualifica IAP |
|--|---|--|
| società di persone | s.s. – s.n.c. | almeno un socio |
| società di persone | s.a.s. | almeno un socio accomandatario |
| società cooperative, comprese quelle di conduzione | | almeno un quinto dei soci |
| società di capitali | s.r.l. – s.p.a. – s.a.a. | almeno un amministratore |

La verifica del possesso dei requisiti per ciascuno di questi soggetti si riconduce a quanto affermato al precedente punto A) in merito al riconoscimento del requisito alle persone fisiche, e tiene inoltre presente quanto segue:

Il reddito di partecipazione conseguito per l'attività svolta all'interno di una società agricola di persone, purché sia riferibile ad effettiva prestazione di lavoro, manuale o intellettuale, è conteggiato nel calcolo del lavoro agricolo del soggetto che lo presta;

Il tempo di lavoro dedicato per la medesima attività viene anch'esso conteggiato.

Nelle società di capitali e nelle società cooperative agricole l'attività lavorativa prestata dal socio nella stessa può essere regolata da un rapporto contrattuale di tipo subordinato o di collaborazione che, sul piano fiscale, è classificato lavoro dipendente (quadro C del modello unico).

Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, in conformità a quanto disposto al comma 1 dell'art. 1 del dlgs 99/04, il reddito percepito dal socio in questi casi deve essere conteggiato nel lavoro agricolo.

Si sottolinea la differenza con il lavoro agricolo dipendente del non socio (a tempo determinato o indeterminato) che deve essere invece computato nel lavoro extragricolo, in quanto non si collega alla gestione imprenditoriale dell'azienda.

Il reddito derivante dalla retribuzione dei capitali apportati dal socio è, in queste due tipologie di società, desumibile dalle dichiarazioni fiscali e non rientra nel computo del reddito da lavoro agricolo né ad esso può essere associato alcun tempo di lavoro.

L'accertamento della qualifica di socio si effettua tenendo presente l'atto costitutivo o l'elenco soci.

L'Amministratore di una società di capitali può essere socio o meno.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nel caso dell'amministratore che è anche socio si ribadisce che, ai sensi del dlgs 99/04, il tempo dedicato ed il reddito ricavato in qualità di socio di società agricola sono conteggiati ai fini del riconoscimento.

Nel caso in cui invece l'amministratore non sia socio non si possono computare le indennità o le somme percepite per l'espletamento della carica. Ne consegue che, nel caso in cui lo stesso non eserciti, oltre all'attività di amministratore, altre attività agricole al di fuori della società, non può acquisire la qualifica IAP.

Nelle società in accomandita per azioni gli amministratori sono solo i soci accomandatari.

E) Riconoscimento della qualifica di IAP alle società di giovani imprenditori

E' previsto per le società costituite per almeno 2/3 da giovani IAP, riconosciuti tali secondo le disposizioni del presente atto, un attestato provvisorio di imprenditore agricolo professionale alle medesime condizioni già indicate per il giovane imprenditore individuale.

In questo caso ciascuno dei giovani imprenditori determinanti ai fini del riconoscimento della qualifica, e quindi con meno di 40 anni alla data di presentazione della domanda, deve assumere l'impegno a costituire e condurre per almeno cinque anni una società per la gestione dell'azienda che si intende formare, ad aprire una partita IVA entro 90 giorni ed a conseguire il requisito individuale di IAP nel triennio.

E' utile ribadire che l'impegno al conseguimento personale del requisito, trattandosi di un riconoscimento provvisorio che consente di anticipare l'accesso ai benefici previsti dalla normativa vigente, riguarda tutti i giovani che concorrono a formare il rapporto di 2/3 del totale di soci.

In applicazione della disciplina prevista al precedente punto D) è inoltre necessario che:

Nel caso di s.a.s. uno dei soci giovani sia l'accomandatario;

nel caso di soc. cooperative il quinto dei soci sia rappresentato dai soci giovani;

nel caso delle società di capitali l'amministratore sia uno dei soci giovani.

PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'imprenditore agricolo o il legale rappresentate della società che intende richiedere il riconoscimento della qualifica di IAP deve presentare richiesta alla Amministrazione comunale competente.

La competenza territoriale è quella del comune ove l'imprenditore è residente o la società ha la sede legale.

Ha competenza territoriale anche il comune nel quale l'imprenditore residente fuori regione (ovvero la società con sede legale extraregionale) ha oltre il 50% della superficie aziendale e la sede operativa.

Qualora l'impresa in cui svolge l'attività il richiedente (persona fisica o giuridica) abbia insediamenti produttivi situati in altri comuni o province o in regioni diverse il comune competente richiederà l'espletamento delle verifiche istruttorie, relative a tali insediamenti produttivi, ai servizi dell'amministrazione localmente competente.

L'Amministrazione comunale svolge la verifica istruttoria con i propri uffici e può avvalersi, ove lo ritenga opportuno, del supporto istruttorio delle Strutture Decentrate Agricoltura Provinciali della Regione Marche, competenti per territorio.

L'istruttoria avviene, in via ordinaria, su base documentale, ma le amministrazioni comunali riceventi sono tenute a procedere agli idonei controlli previsti dal d.p.r. 445/2000 e successive modificazioni sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nell'istanza.

Il campione sottoposto a controllo deve rappresentare non meno del 5% del totale delle istanze ricevute nell'anno e comunque si procederà al controllo in tutti i casi in cui sussistano dubbi sulla veridicità delle istanze presentate.

La Regione Marche riconosce tutte le qualifiche IAP attribuite, ai sensi del dlgs 99/04, da tutte le amministrazioni competenti sul territorio nazionale.

L'attestato di riconoscimento del requisito di IAP ha validità temporale di **365 giorni** dalla data di rilascio. E' stabilita una deroga nei seguenti due casi:

- nel caso di concessione edilizia l'attestato ha la validità pari al periodo d'impiego previsto dalla normativa, per l'ultimazione dei lavori autorizzati;
- nel caso di iscrizione nell'apposito elenco speciale predisposto dall'INPS ai fini previdenziali l'attestato ha validità illimitata, sino al permanere delle condizioni che consentono il possesso dei requisiti, fatta salva la facoltà dell'istituto di previdenza di richiedere documentazione integrativa ed effettuare tutti gli accertamenti ritenuti opportuni.

Permane a carico dell'imprenditore, in entrambi i casi, l'obbligo di segnalare alle amministrazioni interessate il modificarsi delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Relativamente a quanto sopra si osserva quanto segue. Il riconoscimento operato dalla Pubblica Amministrazione ha, sul piano giuridico, valore dichiarativo e non costitutivo, per cui se nel corso del periodo di validità dell'attestato di IAP si modificano le condizioni, dell'impresa e/o della persona, che hanno determinato il possesso dei requisiti (es. cessazione dell'attività), il titolo di IAP si considera decaduto di diritto, anche se non è intervenuto un provvedimento di revoca da parte della Pubblica Amministrazione, e l'imprenditore non se ne può quindi avvalere; egli è altresì tenuto a segnalare tutte le modifiche avvenute all'amministrazione che ha operato il riconoscimento e che deve provvedere alla revoca.

Le domande dovranno essere presentate secondo procedure e modalità definite dalle Amministrazioni comunali. Al fine di uniformare le procedure su tutto il territorio regionale, anche nell'interesse degli utenti e delle stesse Amministrazioni comunali, si dà mandato al Dirigente del Servizio SAR di predisporre, con atto successivo, una modulistica di riferimento che dovrà essere resa disponibile anche sul sito della regione Marche: www.agri.marche.it

In ogni caso la richiesta di riconoscimento dei soggetti interessati dovrà contenere in allegato una dichiarazione, resa ai sensi delle vigenti leggi nazionali in materia di dichiarazioni sostitutive (d.p.r.n.445/2000 e succ. modificazioni), relativa al possesso dei requisiti IAP previsti dalla presente circolare.

1. - .1 Compiti delle Strutture Decentrate Agricoltura Provinciali

Gli uffici provinciali competenti per territorio, su richiesta facoltativa dei comuni, sono tenuti a rilasciare un parere, non vincolante, sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento.

A tal fine devono ricevere dal comune una copia della documentazione presentata, che resterà agli atti della Struttura.

I comuni che intendono avvalersi del parere istruttorio della Struttura Decentrata devono presentare almeno la documentazione minima prevista nel presente atto.

Al fine di rendere più spedite le procedure istruttorie i responsabili di procedimento hanno la facoltà di richiedere rettifiche, integrazioni e chiarimenti direttamente all'interessato e devono inviare all'amministrazione comunale, congiuntamente al parere, l'eventuale documentazione integrativa in originale acquisita in sede istruttoria.

Detto parere è sottoscritto dal Dirigente della Struttura e si deve esprimere compiutamente sul possesso del requisito e non unicamente sulla attendibilità dei dati agronomici.

Documentazione minima per la formulazione del parere da parte delle Strutture Decentrate persone fisiche.

1. **Certificato attribuzione P.IVA e Iscrizione alla CCIAA** (visura recente, nei casi in cui ne sussista l'obbligo) in copia;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. **Relazione tecnico economica aziendale** , relativa all'anno precedente la presentazione della domanda e contenente un conto economico formulato con i redditi standard o in forma analitica, il quadro riepilogativo dei redditi percepiti ed una relazione sintetica sull'azienda. La relazione deve essere sottoscritta dall'interessato o da un suo tecnico di fiducia competente in materia agraria;
3. **Visure catastali e contratti di affitto** e altri titoli di godimento relativi all'azienda condotta. I contratti di affitto devono essere registrati. La dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal coniuge può sostituire l'affitto nel caso di beni rientranti nel regime di comunione legale;
4. **Modello Unico** (se per l'interessato ricorre l'obbligo della denuncia), completo di tutti i quadri compilati e relativo all'anno di imposta precedente quello di presentazione della domanda;
5. **Dichiarazione sost. di notorietà** sul possesso dei requisiti oggetto di valutazione;

persone giuridiche.

Per quanto concerne i requisiti personali del/i socio/i o dell'amministratore della società si richiama per ciascuno di questi soggetti l'elenco sopra individuato per le persone fisiche.

Nei casi in cui dette figure conducano anche una propria impresa agricola, distinta dalla società, dovranno presentare una seconda relazione tecnico economica specifica per questa seconda attività.

Per quanto attiene ai requisiti propri della società:

copia dello statuto sociale;

visura camerale della società;

copia dell'ultimo bilancio approvato, sottoscritto dal rappresentante legale, per le società per le quali ne ricorre l'obbligo;

titoli di godimento del fondo in conduzione;

posizione IVA;

Dichiarazione sost. di notorietà del rappresentante legale sul possesso da parte della società dei requisiti oggetto di valutazione;

giovane imprenditore agricolo professionale

Ai fini del rilascio dell'attestato il giovane imprenditore deve presentare:

1. una dichiarazione di impegno a formare e a condurre per almeno cinque anni un'azienda agricola economicamente valida;
2. la documentazione attestante la disponibilità - attuale o imminente - del fondo per almeno anni cinque. Si ritiene titolo valido anche la promessa di vendita o di affitto di un fondo rappresentante l'intera superficie aziendale. Il contratto di comodato, ai fini della presente disposizione, non costituisce in nessun caso titolo di godimento ammissibile per la formazione di una nuova azienda.
3. un piano aziendale di previsione secondo le modalità contabili previste per lo IAP;

PROCEDURE PER L' ACCESSO AI BENEFICI TRIBUTARI



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'imprenditore agricolo professionale, persona fisica o giuridica, secondo quanto disposto al comma 4 dell'art. 1 del dlgs 99/2004, può accedere alle agevolazioni tributarie previste dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto, producendo al notaio il certificato di IAP rilasciato dall'ente competente ed il certificato di iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale rilasciato dall'INPS. In conformità a quanto previsto dal dlgs 228/01 il fondo oggetto d'acquisto è soggetto al vincolo di inalienabilità e di conduzione diretta per un quinquennio, per un pari periodo deve essere mantenuto il requisito di IAP da parte dell'acquirente.

L'eventuale cessione del fondo, da parte delle persone fisiche, delle società di persone e delle cooperative, è consentita soltanto a favore di un altro soggetto in possesso del requisito di IAP con permanenza del vincolo di destinazione d'uso.

I vincoli previsti nel presente paragrafo non si applicano ai casi disciplinati dall'art. 7 del D.Lgs 99/2004 (conservazione dell'integrità fondiaria – compendio unico)
